

PCC: comunicazione del debito scaduto e non pagato



A partire **dall'esercizio 2021** le amministrazioni hanno l'obbligo di ridurre il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del Dlgs 33/2013, rilevato alla fine di un esercizio, almeno del **10%** rispetto a quello dell'anno precedente. Tale obbligo non si applica, tuttavia, per gli enti il cui debito commerciale residuo, scaduto alla fine dell'esercizio, non supera il **5% del totale** delle fatture ricevute nel medesimo anno.

In caso di mancato abbattimento del debito residuo l'Ente dovrà stanziare un accantonamento denominato **Fondo di Garanzia Debiti Commerciali**.

Con riferimento a tale adempimento l'Ente dovrà rispettare le seguenti tempistiche:

-  **31 gennaio:** invio tramite Piattaforma dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.
-  **28 febbraio:** in caso di sfioramento dei parametri, stanziamento nella parte corrente del proprio bilancio, con delibera di giunta, del fondo di cui sopra.

Il servizio offerto da Studio Sigaudò prevede il **supporto diretto per l'analisi e l'allineamento delle risultanze** emergenti dalla Piattaforma Certificazione Crediti, al fine di adempiere a quanto previsto dalla L. 145/2018. Il servizio erogato è caratterizzato da **operatività in remoto** attuata attraverso il collegamento diretto sul software di contabilità dell'Ente.

Di seguito si riportano i servizi che saranno oggetto di lavorazione da parte dello Studio:

-  **Adeguamento dati PCC** rispetto alle risultanze dell'Ente in ambito di comunicazione dei debiti commerciali al 31/12.
-  **Inserimento diretto** dei dati all'interno del portale ministeriale.
-  **Scambio di informazioni** con l'Ente in merito alle partite non lineari.

Studio Sigaudò, dal 2006 al fianco degli operatori della Pubblica Amministrazione.